



CIRCOLARE INFORMATIVA N. 16/2009

LA SETTIMANA IN BREVE

INDICE

☞ IRPEF	3
Gli incentivi agli studenti non sono tassabili	3
☞ IRAP	3
Cuneo fiscale: reddito da lavoro autonomo con il criterio di cassa	3
☞ IVA	3
Esenti Iva le attività dei broker assicurativi	3
☞ ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	3
Costi da Paesi black list: solo la prova allarga la deducibilità	3
☞ SCUDO FISCALE	4
Scudo fiscale, nuovo modello di dichiarazione riservata per le Cfc	4
☞ VARIE	4
Imposta di registro per il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata	4
Sisma Abruzzo: contributi agevolati anche a condomini e cooperative edilizie	4
Firmato il provvedimento che proroga al 15 dicembre il modello Eas	5
Ulteriori chiarimenti Modello enti associativi (modello EAS)	5
Quotate: diritto di ispezione del libro soci e tutela della privacy	5
Online la bozza del 730/2010	5
Online la versione provvisoria Iva 2010	6
Doppio beneficio con gli avvisi telematici da controlli automatizzati	6
☞ APPROFONDIMENTI	7
DETASSAZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI E ATTREZZATURE (C.D. TREMONTI-TER)	7
☞ SCADENZARIO NOVEMBRE	10
Lunedì 16	10
Venerdì 20	10
Domenica 29	11
Lunedì 30	11

IRPEF

Gli incentivi agli studenti non sono tassabili

Gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione. L'Agenzia delle Entrate rivede l'interpretazione data con la risoluzione n. 156 del 12 giugno 2009, a seguito di una più approfondita analisi della materia effettuata su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti. Attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico, infatti, gli incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale.

IRAP

Cuneo fiscale: reddito da lavoro autonomo con il criterio di cassa

Con la risoluzione n.265 del 28 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della determinazione della base imponibile Irap per i lavoratori autonomi, i contributi assistenziali e previdenziali rilevano secondo il criterio di cassa, ossia nel periodo d'imposta in cui sono versati (art.54 del Tuir).

Diversa posizione per le imprese, per le quali la riduzione del cuneo fiscale, attuata attraverso la deducibilità dei contributi assistenziali e previdenziali, deve essere applicata secondo il criterio della competenza (C.M. n.61/07).

IVA

Esenti Iva le attività dei broker assicurativi

L'attività di consulenza che si concreta nell'analisi e nella successiva copertura dei rischi e nella collaborazione nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni da parte del broker assicurativo può essere ricompresa tra le attività esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 267/E del 30 ottobre 2009 secondo la quale la previsione di esenzione di cui all'articolo 10, n. 9), del D.P.R. n. 633 si ritiene applicabile non solo a tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi fra le quali rientrano, ad esempio, i contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, ecc.+così come chiarito nella risoluzione del 16 luglio 1998, n. 77/E), ma anche alla consulenza e assistenza finalizzata all'attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi oltre che alla collaborazione nella gestione o nell'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Costi da Paesi black list: solo la prova allarga la deducibilità

Spese leggere ma prova pesante per le imprese italiane che operano con imprese domiciliate nei paradisi fiscali. I componenti negativi derivanti da queste operazioni sono deducibili anche se non indicati in dichiarazione prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007 (L. 296/2006). A una

condizione: dimostrare che i soggetti esteri svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva o che le operazioni hanno avuto concreta attuazione e rispondono a un interesse economico reale. In questo caso resta ferma comunque l'applicazione della specifica sanzione introdotta dalla Finanziaria 2007, pari al dieci per cento dell'importo complessivo delle spese non indicate nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 e un massimo di 50 mila euro. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 46/E del 3 novembre con cui l'Agenzia delle Entrate precisa i confini della deducibilità dei costi da Paesi *black list*.

SCUDO FISCALE

Scudo fiscale, nuovo modello di dichiarazione riservata per le Cfc

Il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 settembre 2009, è stato modificato per accogliere le modifiche legislative intervenute nella legge 3 ottobre 2009, n. 141 di conversione con modificazioni, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103.

È stata estesa alle società controllate o collegate estere la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illegalmente all'estero.

Inoltre, il termine per l'effettuazione delle operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009, rispetto al precedente termine del 15 aprile 2010.

È stato inoltre previsto che il soggetto che presenta la dichiarazione riservata possa dichiarare che le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività detenute all'estero non possono essere concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà. In questo caso gli effetti si producono a condizione che le operazioni di emersione siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma.

Inoltre, il rimpatrio delle attività patrimoniali è stato esteso ai beni immobili, in quanto si è ritenuto realizzabile anche con la modalità del rimpatrio giuridico+.

Il nuovo modello andrà utilizzato dal 29 ottobre. Restano valide le dichiarazioni riservate già presentate con il vecchio modello.

VARIE

Imposta di registro per il giudizio di opposizione all'esecuzione forzata

Con la risoluzione n. 266 del 28 Ottobre ha chiarito che la previsione secondo cui gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta contenuta nel comma 10, dell'articolo 23 della legge n. 689 del 1981 è applicabile unicamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, disciplinato nell'ambito del medesimo testo normativo e non al giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c.

Sisma Abruzzo: contributi agevolati anche a condomini e cooperative edilizie

Via libera in Abruzzo al credito d'imposta, nella forma di finanziamento agevolato, anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per le parti comuni dei condomini danneggiati o distrutti dal sisma.

È una delle novità contenuta nel provvedimento, firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che integra i precedenti del 10 luglio e del 3 agosto scorsi, in seguito all'emanazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009 e 3817 del 16 ottobre 2009. Inoltre, con l'obiettivo di assicurare l'immediato avvio dei lavori, viene previsto che il contributo provvisorio stabilito dall'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3803 del 15 agosto 2009, sia utilizzabile, con la modalità del credito d'imposta nella forma di finanziamento agevolato, in via di anticipazione nel limite del 25%

dell'importo richiesto e comunque fino ad un massimo di 20.000 euro. Con il nuovo provvedimento vengono sostituiti sia i modelli utilizzati dai comuni per trasmettere i dati dei provvedimenti di accoglimento o di revoca dei contributi, che i relativi tracciati nei casi di invio telematico. Sono sostituiti, infine, i tracciati per la trasmissione telematica da parte delle banche delle informazioni sui finanziamenti agevolati.

Firmato il provvedimento che proroga al 15 dicembre il modello Eas

Sigillo dell'ufficialità sullo slittamento dei tempi per la presentazione del modello Eas. Come preannunciato con il comunicato stampa del 15 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che proroga ufficialmente al 15 dicembre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. L'adempimento, previsto dall'articolo 30 del DI 185/2008, è stato rinviato per dare alle associazioni un margine di tempo più ampio per compilare correttamente il documento. Il provvedimento sostituisce anche le specifiche tecniche già approvate il 14 settembre 2009, per consentire la compilazione parziale del modello ad alcune categorie di associazioni.

L'Agenzia delle Entrate segnala la disponibilità da parte dei suoi uffici dislocati su tutto il territorio a prestare la più ampia assistenza ai fini della compilazione e della trasmissione del modello, con particolare riguardo alle associazioni di piccole dimensioni.

Ulteriori chiarimenti Modello enti associativi (modello EAS)

Con la circolare n. 45/E l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità di compilazione del modello ridotto e individua in dettaglio gli enti associativi interessati alla sua presentazione i cui dati siano disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, di: associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266, associazioni riconosciute, associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordo o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria presenti nel CNEL; ecc.

Con lo stesso documento viene chiarito che non sono tenuti a presentare il modello Eas le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari e le Onlus.

Sul sito internet dell'Agenzia sarà pubblicato il software che permette di riempire il modello tenendo conto delle nuove specifiche tecniche.

Quote: diritto di ispezione del libro soci e tutela della privacy

Con la pubblicazione del documento n.8 del 28 ottobre Assonime affronta il tema del diritto di ispezione da parte dei soci del libro soci di Spa quotata. Il caso esaminato trae origine dalla richiesta di un socio di una società quotata di visionare il libro soci al fine di accedere agli indirizzi di altri piccoli azionisti e prendervi contatto per tutelare i propri diritti e quelli dell'azionariato di minoranza. Assonime osserva che sotto il profilo della disciplina sulla *privacy* non sembra sussistere un limite all'esercizio del diritto di ispezione dell'intero contenuto del libro soci di una Spa e di trarne copia. Sotto il profilo del diritto societario, il diritto di ispezionare il libro soci e di prenderne copia ha un contenuto ampio in ragione della strumentalità che la conoscenza di ulteriori informazioni può avere rispetto all'esercizio di altri diritti fondamentali e si estende a tutte le informazioni in esso indicate. Il caso è, inoltre, l'occasione per riflettere sull'effettiva funzione che il libro soci assolve per le società per azioni, alla luce del regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari, tenuto conto anche del recepimento della direttiva *Shareholders rights* sull'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate (2007/36/CE).

Online la bozza del 730/2010

È online, sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate la bozza del modello 730, da presentare nell'anno 2010 per i redditi del 2009.

Il nuovo 730 presenta delle novità nel prospetto riservato al **Coniuge e familiari a carico** e nei quadri relativi ai **Redditi di lavoro dipendente e assimilati**, agli **Oneri e Spese** e ai **Crediti d'imposta**.

Tra le novità apportate si segnala l'estensione della detrazione d'imposta del 20 per cento, da ripartire in cinque anni, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. Trova spazio inoltre la rideterminazione delle rate relativa alle spese cui spetta la detrazione del 55 per cento. Possibilità questa che consente agli eredi e agli acquirenti di immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica, realizzati nel 2008, di rideterminare il numero delle rate residue.

I contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo potranno fruire del credito d'imposta con riferimento alle spese sostenute per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto dell'immobile danneggiato.

Online la versione provvisoria Iva 2010

Meno pagine e righe, struttura più snella e quadri semplificati. La bozza del modello Iva 2010 sbarca in anticipo online con le ultime novità, sintetizzate in un documento ad hoc. Tra le più significative, spicca l'eliminazione del quadro VG, riservato fino all'anno scorso ai contribuenti in regime speciale, che ora possono usare la nuova versione del quadro VF. Semplificazioni anche per il quadro VA, che contiene le informazioni generali sull'attività svolta. In particolare, confluiscono nel quadro VE i dati sulle operazioni attive con l'estero, mentre finiscono nel VF quelli sulle operazioni passive.

Più in generale, la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per il 2010 diventa più facile da compilare grazie alla soppressione di una serie di passaggi intermedi usati per i calcoli, come i righe di riporto con i subtotali che lasciano spazio direttamente ai totali.

Doppio beneficio con gli avvisi telematici da controlli automatizzati

Benefici doppi per i contribuenti che optano per l'invio telematico degli esiti del controllo automatizzato all'intermediario e per i professionisti che accettano di ricevere l'avviso via Entratel. Con la **doppia opzione** espressa sul frontespizio dei modelli di dichiarazione, infatti, l'intermediario può gestire tutto il ciclo delle attività connesse alla dichiarazione, mentre il contribuente - oltre a godere di un termine più ampio per regolarizzare la propria posizione - può fare a meno di rivolgersi ai servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate. Sarà infatti il professionista ad attivare direttamente, tramite canali dedicati e fluidi, l'eventuale fase di gestione delle irregolarità.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 47/E, del 4 novembre con cui l'Agenzia delle Entrate illustra i vantaggi della domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e fa il punto sui canali di assistenza riservati agli intermediari.

APPROFONDIMENTI

DETAZZAZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI E ATTREZZATURE (C.D. TREMONTI-TER)

L'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, consente di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dal 1° luglio 2009 . data di entrata in vigore del *decreto* . e fino al 30 giugno 2010.

La nuova agevolazione (c.d. *Tremonti-ter*) consiste in una detassazione dal reddito di impresa con l'attribuzione del beneficio ai titolari di reddito d'impresa anche se iniziano l'attività a partire dalla data di entrata in vigore del *decreto* (1° luglio 2009).

I soggetti interessati

La *Tremonti-ter* si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

Sono pertanto ammessi alla detassazione:

- le imprese individuali
- le società di persone
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale
- le società consortili
- le società di capitali
- le società cooperative e di mutua assicurazione
- gli enti non commerciali produttori di reddito d'impresa
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti

Possono accedere al beneficio anche i contribuenti c.d. *minimi+esercenti* attività d'impresa e i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.

Non possono fruire dell'agevolazione:

- persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'art.32 del Tuir;
- i titolari di reddito di lavoro autonomo
- gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire degli incentivi in esame solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al c.d. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

Investimenti agevolabili

L'art. 5, comma 1, del *decreto* considera agevolabili gli *investimenti* in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (per la descrizione degli stessi vedi www.agenziaentrate.gov.it o www.istat.it).

Si tratta di una serie di beni strumentali nei quali non sono ricompresi beni quali immobili, autoveicoli, computers, mobili e arredi.

L'agevolazione spetta per l'acquisto dei suddetti macchinari e apparecchiature da terzi:

- in modo diretto
- mediante leasing finanziario
- mediante la realizzazione degli stessi in economia o contratto di appalto.

Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28.

Con riguardo ai beni complessi realizzati in economia, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.


Ai fini dell'agevolazione i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento da parte dei soggetti interessati devono essere allocati in strutture produttive situate nello Spazio economico europeo (SEE).

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

L'entrata in funzione dei beni oggetto di investimento non costituisce condizione per la fruizione dell'agevolazione.

Valore degli investimenti

Rientrano nel costo dell'investimento agevolabile:



Nel valore dell'investimento si computano anche gli interessi passivi che sono iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.

Per i beni acquisiti mediante contratto di leasing ai fini del computo dell'agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per il loro acquisto, aumentato dell'eventuale Iva indetraibile per il utilizzatore.

Per gli investimenti realizzati mediante contratto di appalto concesso a terzi rilevano i corrispettivi liquidati nel periodo alla data di consegna del bene.

Per gli investimenti realizzati mediante un contratto di appalto a terzi i relativi costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l'agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (SAL) nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva entro il periodo di vigenza dell'agevolazione.

Per gli investimenti realizzati in economia rilevano i costi imputabili all'investimento quali, ad esempio:

- la progettazione dell'investimento
- i materiali acquistati utilizzati
- la mano d'opera diretta
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene
- i costi industriali imputabili all'opera

Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Fruizione dell'agevolazione

La detassazione opera unicamente ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e non opera ai fini Irap.

La detassazione opera in Unico 2010 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2009, in Unico 2011 per gli investimenti effettuati entro il primo semestre 2010, mediante l'effettuazione di una variazione in diminuzione dell'imponibile pari al 50% dell'investimento, indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita).

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Revoca dell'agevolazione

Il beneficio dell'agevolazione viene revocato qualora il contribuente ceda il bene agevolato o lo destini a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, ovvero nel caso di cessione del bene a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo, indipendentemente da limiti temporali.

Esempio

Vediamo con un esempio le caratteristiche del beneficio, nella ipotesi che fruisca dell'agevolazione una società di capitali per investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2009.

	Caso A	Caso B	Caso C
reddito fiscale al netto detassazione	" 100.000	" 25.000	-5.000
investimenti agevolabili effettuati entro il 31/12/09	" 80.000	" 80.000	" 80.000
Variazione in diminuzione	" 40.000	" 40.000	" 40.000
reddito imponibile	" 60.000	" - 15.000	" - 45.000
Ires dovuta (27,50%)	" 16.500	" 0	" 0
risparmio fiscale tremonti-ter	" 11.000	" 6.875	" 0

Nel caso A il contribuente realizza un risparmio fiscale pari al 27,50% della metà del valore dell'investimento;

nel caso B, poiché con la variazione in diminuzione il reddito fiscale da positivo muta in perdita, il risparmio del 27,50% è limitato al reddito al netto della detassazione;

nel caso C, poiché la società realizza al netto della detassazione una perdita, il contribuente non consegue alcun risparmio fiscale.

Poiché le perdite realizzate sono riportabili a nuovo, nei casi B e C il risparmio fiscale potrebbe essere realizzato negli esercizi successivi.

Qualora il medesimo esempio si realizzi nei confronti di soggetti Irpef (ad esempio società di persone), l'agevolazione opera con le medesime modalità ma il risparmio fiscale è determinato dal reddito complessivo conseguito dal contribuente, operando l'Irpef con aliquote progressive.

SCADENZARIO NOVEMBRE

Le scadenze indicate sono aggiornate alla data di redazione della presente circolare e potrebbero, quindi, subire successive variazioni.

L'elenco ha carattere di generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si segnala il sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it/documentazione/scadenze/fiscali/index.htm.

Giorno	Scadenza
Lunedì 16	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare recedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti ✓ Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ✓ Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente ✓ Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente ✓ Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente ✓ Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa ✓ Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente dai contribuenti Iva mensili ✓ Versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente dai contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98 ✓ Versamento dell'IVA dovuta per il terzo trimestre dai contribuenti Iva trimestrali ✓ Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
Venerdì 20	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre 2009 dagli operatori intracomunitari con obbligo mensile. La presentazione va effettuata mediante raccomandata o direttamente presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'Electronic Data Interchange (EDI)

Domenica 29	<ul style="list-style-type: none">✓ esclusivamente per i professionisti iscritti in collegi, albi od elenchi) Comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata (PEC)
Lunedì 30	<ul style="list-style-type: none">✓ Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2009✓ Versamento secondo acconto imposte dirette✓ Versamento secondo acconto contributi previdenziali

Gli adempimenti scadenti di giorno festivo si intendono rispettati se effettuati il primo giorno lavorativo successivo